**ALLEGATO 5**

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART.1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 E DELL’ART. 63 DEL D.LGS. 50/16 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DIVISE PROFESSIONALI PER GLI ALLIEVI DEI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI AFOL METROPOLITANA, SETTORI RISTORAZIONE (lotto 1), BENESSERE (lotto 2), MECCATRONICA (lotto 3), PER LA DURATA DI 24 MESI CON FACOLTA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI.

CIG Lotto 1: 8859817B46

CIG Lotto 2: 8859840B40

CIG Lotto 3: 88598535FC

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**CONTRATTO TRA**

Agenzia Metropolitana per la Formazione l’Orientamento e il Lavoro (di seguito “**AFOL**” o “**Committente**”) Azienda Speciale Consortile *ex* art. 114 D.Lgs. 167/2000 partecipata dalla Città Metropolitana di Milano e da 69 Comuni con sede legale in Milano, Via Soderini n. 24, C.F./P.IVA 08928300964 rappresentata dal Direttore Generale Dott. Tommaso Di Rino, domiciliato per la carica presso l’Azienda Speciale

**E**

DENOMINAZIONE SOCIALE con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con capitale sociale pari ad Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ i.v. iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F./P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in persona di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (di seguito “**Appaltatore**”).

AFOL ed il Appaltatore di seguito, denominate congiuntamente “**Parti**”

**PREMESSO CHE**

1. AFOL propone un’offerta di servizi in tema di formazione professionale, orientamento e lavoro, costruiti sulle esigenze dei cittadini e delle imprese del territorio.
2. AFOL ha manifestato l’esigenza di acquisire le divise da utilizzare nei laboratori di Ristorazione, Benessere e Meccatronica presenti nelle varie sedi.
3. AFOL ha indetto una procedura di gara negoziata (di seguito “**Procedura**”), ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri specificati nella lettera di invito facente parte della documentazione di gara.
4. All’esito della Procedura è stato individuato quale aggiudicatario \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
5. L’Appaltatore è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, nonché di tutti gli altri requisiti previsti per la partecipazione alla Procedura.
6. In data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, è stata acquisita da parte di AFOL, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016, garanzia definitiva sotto forma di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rilasciata all’Appaltatore da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dal valore di Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_), pari al \_\_\_\_\_\_\_% del valore del contratto, a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

**TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 – Oggetto del contratto**

La Committente affida all’Appaltatore, che accetta, la fornitura di divise professionali per allievi dei corsi di formazione professionale di AFOL Metropolitana, settori (indicare Lotto/Lotti aggiudicati).

**Articolo 2 – Durata del Contratto**

Il presente contratto ha durata complessiva di 24 (ventiquattro mesi) mesi a decorrere dall’effettivo avvio delle prestazioni.

**Articolo 3 – Modalità di esecuzione delle attività ed obblighi generali dell’Appaltatore**

1. La fornitura è erogata sulla base delle necessità ed esigenze sussistenti nel corso del periodo contrattuale, espresse dal committente tramite ordini.

2. Le modalità di espletamento della fornitura sono dettagliate al punto n. 3 del capitolato d’oneri, qui integralmente richiamate, e nell’offerta tecnica.

3. L’Appaltatore è obbligato a svolgere tutte le Attività previste secondo le modalità, le condizioni ed i termini di cui al presente contratto, al capitolato d’oneri e all’offerta tecnica.

4. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le forniture oggetto del contratto a perfetta regola d’arte nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie, e comunitarie vigenti, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo. In ogni caso l’Appaltatore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle forniture contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate e a manlevare e tenere indenne la Committente dalle conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

5. Per consentire all’Appaltatore di prestare correttamente le Attività, la Committente rende disponibile tutta la documentazione utile e necessaria.

6. L’Appaltatore si impegna inoltre espressamente a:

1. impiegare a propria cura e spese tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle Attività, nel rispetto di quanto specificato nel presente contratto;
2. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Committente di monitorare la conformità dell’Attività a quanto previsto nel contratto;
3. nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che potranno essere comunicate dalla Committente;
4. rendersi disponibile ad incontri con la Committente qualora sia da quest’ultima richiesto e ritenuto necessario;
5. comunicare immediatamente alla Committente ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione dell’Attività.
6. La Committente procede a dare avvio alla fornitura inviando all’Appaltatore apposito ordine nel quale definisce e dettaglia le informazioni di cui al punto 3 del capitolato d’oneri.

**Articolo 4 – Verifiche, controlli ed accettazione**

1. Le Attività prestate dall’Appaltatore sono sottoposte a verifica e controllo da parte della committente. Le verifiche ed i controlli sono finalizzati a valutare il rispetto di condizioni, modalità e termini, prescritti per l’esecuzione del Servizio nel presente contratto.

2. L’esito delle verifiche viene comunicato dal Responsabile Unico del Procedimento della Committente (di seguito “RUP”) – nella persona della dott.ssa Barbara Ferri, dipendente a tempo indeterminato della Committente ed inquadrata nella qualifica dirigenziale – all’Appaltatore per iscritto, con il rilascio di una certificazione di verifica di conformità. In caso di esito positivo della certificazione, i risultati dell’erogazione del Servizio si intendono accettati a decorrere dalla data di comunicazione. In caso di esito negativo, la Committente indica le modifiche/integrazioni o gli indirizzi che l’Appaltatore deve eseguire ai fini della conformità delle prestazioni al contratto.

**Articolo 5 – Corrispettivo e modalità di pagamento**

1. Il corrispettivo è determinato sulla base della quantità effettiva di prodotti forniti alla Committente sulla base degli ordini effettuati. Il prezzo offerto in sede di gara si intende comprensivo di ogni spesa ed onere**.**

2. Per lo svolgimento della fornitura di cui all’art. 1 del presente contratto, l’importo complessivo massimo è pari ad Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_), oltre IVA e comprensivo di ogni altra spesa a carico dell’Appaltatore per l’esercizio del Servizio.

3. I pagamenti sono disposti dalla Committente, su presentazione di fatture a avvenuta consegna e verifica dell’ordinativo, entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di emissione della fattura differita a fine mese. Il termine di 60 giorni è sospeso se la Committente, entro il quarantacinquesimo giorno dal ricevimento della fattura, formalizza motivate contestazioni all’Appaltatore riguardanti l’esecuzione della prestazione, l’importo fatturato o la regolarità fiscale del documento.

4. La fattura è intestata a: AFOL METROPOLITANA – via Soderini 24 – 20146 Milano (P.IVA 08928300964). Ai fini della fatturazione elettronica, il codice univoco è il seguente: A4707H7.La fattura è predisposta in base al vigente sistema dello split payment. Alla fattura è aggiunta in calce la seguente dicitura: “IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 – ter del DPR n. 633/1972”. L’importo dell’IVA è esposto in fattura ed è versato direttamente dalla Committente.

5. Ciascuna fattura emessa dall’Appaltatore deve contenere altresì il riferimento al contratto, alle fasi di attività espletate e al CIG (Codice Identificativo Gara).

6. Le fatture emesse devono essere in formato elettronico e devono, inoltre, essere inviate e ricevute esclusivamente utilizzando il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate.

7. Le fatture elettroniche che non transitano attraverso il sistema di interscambio, si considerano non emesse.

8. La Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori.

9. Se l'Appaltatore risulta inadempiente con il versamento dei contributi, la Committente sospende ogni pagamento del corrispettivo fino ad avvenuta regolarizzazione, comprovata da idonea documentazione. In mancanza di tempestivo adempimento, la Committente può procedere alla risoluzione del contratto, previa formale notifica all’Appaltatore di una diffida ad adempiere entro un termine stabilito.

10. Per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell’esercizio finanziario, è sospeso il termine di pagamento delle fatture dal 16 dicembre al 15 gennaio di ogni anno.

11. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si rinvia alla L. 136/2010 e al successivo articolo 12.

**Articolo 6 – Cessione del contratto**

1. È vietata la cessione anche parziale del contratto.

2. I crediti dell'Appaltatore nei confronti della Committente possono essere ceduti previa notifica alla Committente nelle forme e termini previsti dalla legge.

**Articolo 7 – Modifiche**

1. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto, ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106 comma 1 lettera c), D.Lgs. 50/2016.

2. La Committente si riserva la facoltà di cui all’art. 106 comma 1 lett. e), D.Lgs. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.

3. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all’art. 106 comma 7, D.Lgs. 50/2016, di chiedere all’Appaltatore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106 comma 1 lettera b), D.Lgs. 50/2016.

6. Ai sensi dell’art. 106 comma 12, D.Lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente può imporre all’Appaltatore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, l’Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.

7. Nessuna variazione o modifica al presente contratto può essere introdotta dall’Appaltatore se non approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 106 D.Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comportano, a carico dell’Appaltatore, l’obbligo di rimessa in pristino della situazione preesistente.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 106 D.Lgs. 50/2016.

9. La Committente si riserva di ricorrere anche all’art. 63 D.Lgs. 50/2016 in presenza dei relativi presupposti.

10. L’Appaltatore, nel corso di esecuzione del contratto, attua proposte migliorative autorizzate dalla Committente nell’ambito del corrispettivo pattuito.

11. Le Parti si danno atto sin d’ora che possono essere apportate modifiche al corrispettivo, qualora presso ARIA S.p.A. o Consip S.p.A. si rendesse disponibile prestazione analoga a quella oggetto del presente contratto a condizioni di maggior vantaggio economico per la Committente.

12. In tal caso, la Committente chiede per iscritto all’Appaltatore di adeguarsi al nuovo inferiore corrispettivo e nel caso in cui l’Appaltatore rifiuti, il contratto si risolve di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.

**Articolo 8 – Invalidità parziale**

Il fatto che in qualsiasi momento una o più delle disposizioni del contratto risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile, non pregiudica la liceità, validità ed azionabilità delle altre disposizioni del contratto.

**Articolo 9 – Risoluzione del contratto**

1. Le ipotesi di risoluzione del contratto sono individuate nell’art. 14 del capitolato d’oneri.

2. Sono considerate condotte di inadempimento, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c.:

- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;

- gravi manchevolezze nel servizio sostitutivo di mensa fornito mediante l’erogazione di buoni pasto elettronici;

- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia contributiva e lavoristica;

- altre inadempienze che rendano difficile la prosecuzione dell'appalto

3.Il contratto è risolto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

1. accertamento della sussistenza in capo all’Appaltatore, di uno o più motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs.n.50/2016;
2. omessa reintegrazione della garanzia escussa dalla committente entro quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
3. eventi modificativi dell’assetto societario dell’Appaltatore quali: la cessione dell’azienda, la cessazione dell’attività imprenditoriale, ovvero il concordato preventivo e il fallimento dell’Appaltatore.

4. Nelle ipotesi di cui all’art. 108 comma 2 D.Lgs. 50/2016 il presente contratto è risolto di diritto.

5. Il presente contratto si risolve di diritto nelle ipotesi di cui all’articolo 7 comma 12.

6. Contestualmente alla risoluzione del contratto la Committente incamera la cauzione prestata a titolo di garanzia, fatto il salvo il diritto al risarcimento del danno.

**Articolo 10 – Recesso**

È facoltà della Committente recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, mediante comunicazione scritta da inviarsi all’Appaltatore a mezzo PEC.

**Articolo 11 – Penali**

1. L’Appaltatore è tenuto a svolgere le Attività nel rispetto dell’offerta tecnica, del contratto, di eventuali documenti con valenza contrattuale concordati tra le Parti e del capitolato d’oneri. Nel caso di mancato rispetto degli stessi si applicano le penali previste al punto 8 del capitolato d’oneri.

La Committente, fermo restando l’applicazione delle penali sopra indicate, si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

**Articolo 12 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L’Appaltatore prende atto che al presente contratto è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara - CIG - n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nel rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente.

2. L’Appaltatore assume, con la sottoscrizione del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 136/2010 e successive modifiche.

3. A tal fine l’Appaltatore si impegna:

1. a comunicare alla Committente in forma scritta gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per tutte le operazioni finanziarie relative all’incarico entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del presente atto, comunicando altresì, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso a norma dell’art. 3 comma 7 L. 136/2010 del comma 7;
2. a comunicare tempestivamente alla Committente ogni modifica relativa ai dati di cui al precedente punto a);
3. ad effettuare, fatte salve le specifiche eccezioni previste nell’art. 3 nei commi 2, 3 e 4 L. 136/2010, tutte le operazioni finanziarie inerenti incassi, pagamenti e le operazioni di cui all’art. 3 L. 136/2010 a mezzo bonifico disposto sul conto corrente indicato ai sensi della predetta lett. a), nel quale deve essere riportato il n. di CIG di cui sopra;
4. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 3 comma 8 secondo periodo L. 136/2010 ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

5. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 comma 8 L. 136/2010 appena richiamato sopra è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.

6. L’Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

7. Nei contratti di subappalto è inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

8. L’Appaltatore trasmette alla Committente le informazioni sui sub-contratti di cui all’art. 105, comma 2 D.Lgs. 50/2016 per i contratti di subfornitura, nonché apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui L. 136/2010, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

8. In caso di cessione dei crediti l’Appaltatore si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

**Articolo 13 – Codice Etico, modello 231, PTPCT,** **Whistleblowing**

1. La Committente, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ha adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito “**Modello 231**”), nonché un proprio Codice Etico, e un documento recante misure integrative al modello 231 come stabilito nella L. 190/2012 (di seguito “**PTPCT**”).

2. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver preso visione e di conoscere i principi del Codice Etico, del modello 231 e del PTPCT adottati dalla Committente e pubblicati sul suo sito web www.afolmet.it nella sezione "Amministrazione Trasparente"/Disposizioni generali”, e si impegna a prestare le Attività oggetto del presente contratto nel rispetto di tali principi.

3. Nel rispetto di quanto stabilito nel modello 231 e nel PTPCT in materia di flussi informativi verso, rispettivamente, l’Organismo di Vigilanza e il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, l’Appaltatore si impegna a segnalare ad essi, secondo le rispettive competenze, ogni eventuale comportamento illecito e, comunque, ogni violazione del modello 231 e del PTPCT.

4. La violazione, anche parziale, di quanto previsto nel Codice Etico e/o nel modello 231 e/o nel PTPCT adottati dalla Committente ovvero il verificarsi, per cause direttamente imputabili a dette violazioni, di eventi pregiudizievoli, possono comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, la risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatta salva la facoltà per la Committente di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

5. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver preso visione ed accettare, anche per i propri dipendenti e collaboratori, la Procedura per la segnalazione di illeciti (whistleblowing), ai sensi della L. 190/2012 adottata dalla Committente e pubblicata sul sito web [www.afolmet.it](http://www.afolmet.it). L’Appaltatore, quindi, deve segnalare, al RPCT della Committente, con le modalità indicate nella procedura di cui sopra, tutte le condotte illecite poste in essere o anche solo tentate da dipendenti o membri degli organi sociali della Committente che riguardano situazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione del presente contratto.

**Articolo 14 – Riservatezza**

1. L’Appaltatore si impegna a mantenere assoluta riservatezza in relazione alla documentazione ed alle informazioni di cui viene a conoscenza nel corso dello svolgimento del contratto.

2. In particolare l’Appaltatore, per tutta la durata del contratto e per i 2 (due) anni successivi alla sua cessazione per qualsiasi causa intervenuta, deve impegnarsi per sé e anche ai sensi dell’art. 1381 c.c. per i propri dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori, a mantenere riservati i fatti, i documenti, i dati e le informazioni di cui viene a conoscenza e/o dispone in relazione all’esecuzione del contratto, a non utilizzarli per scopi diversi, in tutto o in parte da quelli contemplati dal contratto, a non divulgarli o altrimenti renderli noti a terzi per nessun motivo, salvo espressa autorizzazione della Committente, a predisporre ogni opportuna cautela affinché non siano comunicati a terzi o comunque diffusi o resi pubblici.

3. È fatto espresso divieto all’Appaltatore di procedere a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento al presente contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione della Committente.

4. L’Appaltatore, inoltre, si impegna a:

* 1. comunicare tempestivamente, su richiesta della Committente, l’elenco delle persone che svolgono mansioni che comportano l’accesso ai documenti, dati e informazioni relative o connesse al contratto;
	2. consentire alla Committente di verificare, in qualsiasi momento e dietro semplice richiesta, anche mediante accessi e ispezioni presso la sede dell’Appaltatore o eventuali subfornitori, che i dati e le informazioni siano gestiti in conformità alle disposizioni del presente contratto;
	3. alla cessazione del contratto per qualsiasi causa intervenuta, consegnare alla Committente tutto il materiale che avesse elaborato o acquisito in relazione al contratto stesso e distruggere o restituire tutti dati e le informazioni di cui sopra, dandone tempestiva comunicazione per iscritto alla Committente.

**Articolo 15 – Trattamento dei dati personali, consenso al trattamento**

1. L’Appaltatore dichiara di aver ricevuto - prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e di essere a conoscenza dei diritti che gli spettano in virtù degli artt. 15 e ss. dello stesso Regolamento.

2. Le Parti informano il trattamento dei rispettivi dati personali in conformità al Regolamento UE 679/2016 e alla normativa interna facente capo al D.Lgs. 196/2003.

**Articolo 16 – Legge applicabile e foro competente**

1. Il contratto è regolato dalla legge italiana.

2. Per ogni controversia tra le Parti relativa alla stipulazione, interpretazione, esecuzione e/o cessazione del contratto è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

3. In conformità a quanto stabilito anche nel capitolato d’oneri, è espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi e per gli effetti dell’art. 209 comma 2 D.Lgs. 50/2019.

**Art. 17 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali, rimborso spese di pubblicazione**

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 50/2016.

2. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere tributario. L’imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.

3. L’Appaltatore ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 216 D.Lgs 50/2016 e del D.M. 2.12.2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve provvedere, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, a corrispondere alla Committente le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione pubblicati (e degli eventuali avvisi di rettifica) sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sui quotidiani, per l’importo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_) Iva inclusa.

4. L’importo deve essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario la Committente presso: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con la seguente causale: “Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Articolo 189 – Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni ai sensi del contratto tra le Parti devono essere effettuate per iscritto agli indirizzi sotto riportati, a mezzo PEC:

Per la Committente:

AFOL Metropolitana

PEC: segreteriagenerale@pec.afolmet.it

Per l’Appaltatore:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PEC: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

AFOL Metropolitana Appaltatore

Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Allegati:

Allegato 1 “capitolato d’oneri”

Allegato 2 “offerta tecnica”